

# Concordato fiscale e sanatoria, scelte 2025 da monitorare

**Si attendono conferme per le imprese con esercizi su più annualità e le situazioni di affitto d'azienda**

## Fisco e contribuenti

I chiarimenti resi a Telefisco e le ultime Faq modificano le ipotesi di uscita dal patto

Per le società di persone e gli studi vanno controllate le modifiche alla compagine

Pagina a cura di  
**Giorgio Gavelli**

Per tutti i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) – nonché per coloro che sceglieranno di aderirvi per il biennio 2025-26, attualmente entro il termine del 31 luglio prossimo – è tempo di aggiornare l'elenco delle cause di cessazione e decadenza, dopo le molte risposte fornite dalle Entrate nel corso di Telefisco 2025. Ciò anche ai fini dell'efficacia della sanatoria (cioè il «ravvedimento sugli anni pregressi» di cui all'articolo 2-quater del Dl 113/2024), ancora opzionabile per i soggetti Isa «concordatari» entro il prossimo 31 marzo.

Purtroppo diverse risposte – arrivate anche tramite le Faq – e alcuni mutamenti normativi sono intervenuti quando le opzioni per il concordato erano già state trasmesse, a fronte di decisioni già assunte (e non più modificabili) sulla base di scenari differenti.

In primo luogo è opportuno ricordare la differenza tra i due fenomeni. Le cause di cessazione sono eventi particolari a cui il legislatore ha ricondotto l'impossibilità di proseguire nel patto Fisco-contribuente (ivi comprese le fattispecie eccezionali di cui al decreto Mef 14 giugno 2024, che fanno cessare automaticamente

gli effetti del Cpb in presenza di un minor reddito/valore della produzione netta effettivi per oltre il 30% rispetto a quelli oggetto del concordato).

Le cause di decadenza hanno invece una portata assai più punitiva. Queste ultime, infatti diversamente dalle cause di cessazione:

- riguardano sempre entrambi i periodi di adesione al concordato;
- impongono imposte e contributi determinati tenendo conto del reddito/valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti;
- travolgono gli effetti della sanatoria sugli anni pregressi.

A Telefisco si è parlato soprattutto delle cause di cessazione, e in particolare delle operazioni straordinarie che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Dlgs 13/2024 (lettera b-ter), impongono lo stop al Cpb (senza peraltro dimenticare che le stesse ipotesi, in base all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater, comportano l'esclusione dal Cpb ove intervengano nel periodo d'imposta di prima adesione, evidentemente prima dell'opzione).

Lo strano connubio tra interpretazione sistematica e letterale adottato dall'Agenzia ha disegnato questo panorama:

- comportano cessazione (per tutti i soggetti coinvolti) la  **fusione**, la  **scissione**, il  **conferimento** (non solo di azienda o ramo, come sembrerebbe logico, ma anche di singoli beni o diritti, e persino di danaro nell'ambito di un aumento o ricostituzione di capitale sociale), la  **cessione di azienda o ramo** nonché la  **successione** o  **donazione** dell'azienda insita nell'impresa individuale;
- non causa il medesimo effetto la  **trasformazione** (anche progressiva o regressiva purché non caratterizzata da ingresso o uscita dal regime d'impresa) e tutti i cambi di regime (da semplificato a ordinario e viceversa, ingresso e uscita dalla trasparenza fiscale, eccetera), purché non si aderisca al forfettario;

- non ci sono risposte ufficiali sull' **affitto di azienda**, tema che andrebbe sciolto quanto prima.

Per le società di persone e per gli studi associati, diversamente dalle imprese familiari, l'uscita scatta in caso di modifiche alla compagine sociale, tuttavia solo se si verifica un incremento del numero dei soci/associati e fatto salvo il caso del subentro di due o più eredi in caso di decesso (grazie alle modifiche apportate con la conversione in legge del Dl 155/2024).

### La cessazione «in positivo»

Da notare che non sempre il verificarsi di una di queste cause di cessazione dal Cpb può costituire un evento negativo, potendo anzi risolversi in un minor aggravio qualora il reddito e il valore netto della produzione concordati si rivelino irraggiungibili.

### Gli esercizi a cavallo d'anno

Con riferimento alla sanatoria, va detto che, anche in questi giorni, le società con periodo d'imposta a cavallo d'anno stanno aderendo al Cpb, perché l'opzione «viaggia» con la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Tuttavia, l'articolo 2-quater prevede che i soggetti Isa possano aderire al ravvedimento solo se hanno opzionato il concordato entro il 31 ottobre 2024, per cui, letteralmente, le società che (legittimamente) presentano la dichiarazione dopo tale data sarebbero tagliate fuori dalla sanatoria, anche se non se ne comprende né la logica né l'opportunità per l'erario. Auspichiamo che le prossime settimane possano servire a risolvere il problema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Le categorie di situazioni

1

DS6901

### CAUSE DI CESSAZIONE **Dlgs 13/24 e Dm Mef**

Le cause di cessazione sono disciplinate dagli articoli 21 (soggetti Isa) e 32 (forfettari) del Dlgs 13/2024, nonché, per gli eventi eccezionali con riduzione del reddito/Vpn effettivi di almeno il 30% rispetto al concordato, dall'articolo 4 del Dm Mef 14 giugno 2024. A Telefisco l'Agenzia ha confermato che l'elenco è rigido: non vi rientra, per il lavoratore autonomo, il decesso del principale cliente

### **Le operazioni straordinarie**

La norma cita fusione, scissione e conferimento, ma la circolare 18/E/2024 ha aggiunto la cessione di azienda o ramo. A Telefisco è stato chiarito che il conferimento va inteso in senso ampio. Inoltre sono causa di cessazione la successione o donazione di azienda. Nessun problema, invece, con la trasformazione, anche progressiva o regressiva (Faq del 28 gennaio 2025)

### **Efficacia temporale**

Le cause di cessazione operano dal periodo d'imposta in cui si verificano

2

DS6901

### CAUSE DI DECADENZA **Le norme di riferimento**

Le cause di decadenza sono disciplinate dall'articolo 22 (soggetti Isa) e dall'articolo 33 (forfettari) del Dlgs 13/2024

### **Gli effetti**

Riguardano sempre entrambi i periodi concordati, impongono al contribuente di determinare imposte e contributi sulla base del maggiore tra reddito/Vpn concordati e quelli effettivamente conseguiti, comportano la decadenza della sanatoria per gli anni pregressi

### **Le ipotesi di decadenza**

Sono dovute a varie situazioni, tra le quali accertamenti da cui emerge un differenziale di importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati ovvero l'inesatta comunicazione Isa 2023 con proposta reddito/Vpn diversa per almeno il 30%, e anche la presentazione di dichiarazioni integrative riportanti redditi (o Vpn) diversi (almeno 30% - circolare 18/E/2024) rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta.